

Repubblica Italiana

Regione Siciliana



Assessorato dell'Economia

Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione

Servizio 2 - Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e  
Monitoraggio della Spesa dell'Amministrazione regionale

CIRCOLARE n. 16

Prot. n. 138044

Palermo, 22 NOV 2021

OGGETTO: Chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 2021.

ALLA SEGRETERIA GENERALE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI  
EQUIPARATI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI PRESSO LA PRESIDENZA  
DELLA REGIONE E PRESSO GLI ASSESSORATI  
REGIONALI

ALL'UNICREDIT S.p.A.  
PUBLIC SECTOR & DEVELOPMENT SICILIA  
CASSA CENTRALE REGIONE SICILIA  
Via G. Magliocco n. 1

PALERMO

e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI  
UFFICI DI GABINETTO

ALLA CORTE DEI CONTI  
Sezione di Controllo  
Via Notarbartolo, 8

PALERMO

ALLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO  
IN SICILIA

ALLA STRUTTURA DI GESTIONE PRESSO  
L'AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Centrale – Rapporti con Enti esterni  
ROMA

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione regionale per la Sicilia  
PALERMO

ALL'AGENZIA DEL DEMANIO  
Filiale di Palermo

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (AdER)  
Via Giuseppe Grezar, 14  
ROMA

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (AdER)  
Direzione Regione Sicilia  
Via Morselli, 8

PALERMO

#### DISPOSIZIONI GENERALI

La presente circolare, emanata ai sensi dall'art. 193, 3° comma, delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, disciplina gli adempimenti connessi con la chiusura dell'esercizio finanziario 2021, al fine di assicurare l'omogeneità dei comportamenti da parte degli Uffici preposti alle operazioni di chiusura della contabilità.

Come è noto, a partire dall'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e con le successive disposizioni legislative, in ultimo il D.Lgs. n. 158 del 27 dicembre 2019, la Regione siciliana adotta le disposizioni in tema di armonizzazione dei sistemi contabili previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i..

Nel rispetto di detta normativa contabile, gli uffici responsabili della gestione del bilancio, che provvedono all'accertamento delle entrate e all'impegno delle spese devono osservare gli articoli 53 e 56 del citato D.Lgs. n. 118/2011, garantendo che gli accertamenti e gli impegni siano contabilizzati solo in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate (*la registrazione è effettuata nello stesso esercizio in cui sorge l'obbligazione*) e ne sia indicata la scadenza al fine di individuare correttamente l'esercizio di imputazione (*l'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile*).

Con riguardo ai termini per le variazioni di bilancio afferenti l'esercizio 2021, si rimanda alla Circolare n. 14/2021 del 12 ottobre 2021 di questa Ragioneria Generale della Regione.

Com'è noto, la Corte dei conti chiude, con la solennità del Giudizio di parificazione del Rendiconto Generale della Regione, il ciclo annuale dei controlli ad essa demandati dalla Costituzione, dallo Statuto speciale della Regione Siciliana e dalle norme di riferimento. Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti predispongono, unitamente alla Decisione, una Relazione

con le proprie indicazioni, osservazioni ed ipotesi propositive sulla trasparenza, tracciabilità, regolarità e documentabilità della gestione delle risorse regionali.

Si chiede, pertanto, a tutte le Amministrazioni regionali di dare estrema rilevanza alle considerazioni emerse in sede di Parifica del Rendiconto Generale per gli esercizi precedenti, attenendosi alle indicazioni ed ai suggerimenti resi dalla Corte, e di adottare ogni misura correttiva al fine di superare le criticità di carattere generale evidenziate.

Si chiede di assumere ogni iniziativa utile al completamento dell'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio e alla conseguente rideterminazione del suo valore, che com'è noto avrebbero dovuto essere completate entro la fine dell'esercizio 2017, come previsto dal paragrafo 9.2 dell'allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., informandone questa Ragioneria Generale.

## PARTE PRIMA

### ENTRATE

#### Adempimenti da osservarsi per i versamenti dei fondi e resa della contabilità

I debitori diretti ed i contabili, per i versamenti dei fondi provenienti dalla riscossione delle entrate, dovranno compilare, dal 4 gennaio 2022 apposite distinte diversificate a seconda che i versamenti stessi riguardino entrate in conto competenza o in conto residui.

L'Istituto Cassiere curerà che, nella compilazione degli elenchi descrittivi dei versamenti effettuati dai contabili e dai debitori diretti, dal 4 gennaio p.v. tutte le entrate acquisite siano riferite o alla competenza dell'esercizio 2022 o ai residui esigibili dell'esercizio 2021.

Il predetto Istituto, a decorrere dal 4 gennaio 2022 dovrà iniziare la numerazione del nuovo esercizio sia per i versamenti di competenza del 2022, sia per quelli imputabili ai residui dell'anno 2021.

Si ricorda, come indicato nel punto 4.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che i *"titoli di incasso che regolarizzano incassi effettuati dal tesoriere nell'esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla competenza finanziaria dell'esercizio precedente, anche se emessi nell'esercizio successivo"*.

Entro il 14 gennaio 2022 il medesimo Istituto compilerà, per i versamenti riguardanti l'esercizio finanziario 2021, due riepiloghi distinti per capi, capitoli e articoli (mod. 43 Tes): uno per il conto della competenza e l'altro per il conto dei residui.

Al 1 marzo 2022 è fissato il termine per presentare all'Istituto Cassiere le richieste di variazione relative alla imputazione di versamenti.

Il Servizio Tesoro non autorizza storni di quietanze laddove non è indicato il capitolo di destinazione delle somme.

L'Istituto Cassiere è autorizzato ad effettuare le operazioni di storno delle quietanze, modd. 121/T, nonché a modificare gli elementi descrittivi delle stesse (quali il versante ed il

relativo codice fiscale, la causale, ecc.), informando il Servizio Tesoro, al fine delle corrette contabilizzazioni.

Le operazioni di rettifica delle quietanze, consentite senza la preventiva autorizzazione del Servizio Tesoro, riguardano esclusivamente quelle che concernono le modifiche di imputazione delle entrate dal conto della competenza al conto dei residui e viceversa, senza modifica dell'importo, da un capitolo di entrata ad altro capitolo di entrata appartenenti allo stesso capo, nonché quelle che comportano il trasferimento ad altro capo, a condizione che dette variazioni non comportino riduzioni di entrate erariali (rimborsi a terzi, riversamento anche all'Erario Statale, ecc...).

Le richieste di storno devono pervenire, comunque, entro il termine del **1 marzo 2022** e, superate le verifiche di rito, saranno autorizzate dal Servizio Tesoro, entro e non oltre il termine dell'**8 marzo 2022**, al fine di consentire all'Istituto Cassiere le necessarie rettifiche.

Infine, per la corretta gestione delle entrate erariali, si consente, limitatamente alle operazioni di chiusura, che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza.

Tutte le variazioni dovranno, comunque, essere effettuate dall'Istituto Cassiere entro e non oltre il **15 marzo 2022**.

### Contabilità amministrative

Le Agenzie fiscali e le Ragionerie territoriali dello Stato operanti in Sicilia sono invitate ad intervenire presso gli agenti contabili, in particolare presso gli agenti della riscossione, per sollecitare l'invio delle contabilità amministrative ed assicurare che le stesse vengano trasmesse entro i termini prescritti dalla legge.

Gli Agenti della riscossione, in relazione alle somme trattenute a valere sul bilancio regionale per aggi, compensi o altre competenze a loro dovute nel corso dell'anno 2021, devono trasmettere, improrogabilmente entro il **26 febbraio 2022**, al Dipartimento Finanze e Credito di questo Assessorato dell'Economia, dei prospetti distinti per ambito ed un prospetto riepilogativo, contenenti la rendicontazione analitica delle predette somme per capo, capitolo e articolo, tenuto conto del Bilancio finanziario gestionale delle entrate della Regione Siciliana e dei successivi decreti di variazione.

Le Ragionerie territoriali, dopo aver ultimato le operazioni di controllo delle contabilità amministrative bimestrali, secondo le disposizioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, provvederanno alla trasmissione delle stesse contabilità alla Corte dei conti nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Per l'anno 2021, come per il passato esercizio finanziario, gli agenti della riscossione dovranno inoltrare, per i vari ambiti, alle competenti Ragionerie territoriali una contabilità finale riassuntiva di tutto l'esercizio.

La Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate è invitata a trasmettere i conti riassuntivi dimostranti, per ciascun capitolo (suddiviso in articoli), le riscossioni ed i versamenti eseguiti nelle Tesorerie (contabilità speciali e/o Cassa Regionale), distinti per esercizio finanziario di competenza. Detti conti devono essere regolarmente validati e formalmente

intestati alla Struttura di gestione medesima e devono pervenire entro il 15 febbraio 2022 alla Ragioneria centrale dell'Economia, che effettuerà i controlli di competenza ed il riscontro degli stessi con la situazione dei versamenti prodotti dall'Istituto Cassiere.

Il Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito effettuerà, ai sensi dell'art. 4, co. 2, della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21, la regolazione contabile delle somme dovute ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 36 della L.R. 1 marzo 2000, n. 8.

Per effetto dell'articolo 2, comma 3, del Decreto legislativo n.158 del 2019 (norme di attuazione dello Statuto in materia di armonizzazione contabile), è cessata la possibilità di utilizzare le aperture di credito dei funzionari delegati ai fini dell'erogazione, in avvalimento, dei rimborsi fiscali c.d. manuali non automatizzati in favore dei contribuenti siciliani.

A seguito delle intervenute modifiche normative, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvedono ai rimborsi fiscali in favore dei contribuenti siciliani con le procedure automatizzate centrali definite a livello nazionale, ovvero, in mancanza, tramite funzionari delegati dei propri uffici operanti nella Regione. In entrambi i casi, le somme per i rimborsi a favore dei contribuenti siciliani sono anticipate dalle suddette Agenzie fiscali con l'utilizzo delle risorse statali e vengono regolate finanziariamente a valere sul gettito spettante alla Regione Siciliana, riscosso tramite modello F24, a cura della Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate, con le medesime modalità di cui sopra, entro il termine del 7 marzo 2022.

I rapporti finanziari conseguenti ai sopra citati rimborsi fiscali vengono definiti tramite regolazione contabile da effettuarsi nel primo bimestre dell'esercizio finanziario successivo, sulla base dei dati consuntivati dei rimborsi erogati.

## PARTE SECONDA

### SPESSE

#### Limiti di emissione dei titoli di spesa

Il rispetto dei termini stabiliti con la presente circolare in merito all'emissione dei titoli di spesa è necessario in quanto i titoli stessi, dopo la registrazione sia da parte delle competenti Ragionerie centrali sia da parte del Servizio Tesoro, devono essere inoltrati per tempo all'Istituto Cassiere per consentire che essi siano estinti entro il 31 dicembre 2021.

Per il pagamento dei sottoconti di tesoreria ex T.U.R., eliminati ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 8/2018, il termine di ricezione dei nulla osta delle Amministrazioni regionali da parte del Servizio Tesoro è fissato al 9 dicembre 2021. Verranno comunque accettate tutte le richieste pervenute, anche se verranno evase nell'esercizio successivo, tenuto conto delle scadenze di cui ai paragrafi successivi.

#### Termine di ricezione dei titoli per le Ragionerie Centrali dalle Amministrazioni attive:

- entro il 3 dicembre 2021 i titoli concernenti gli emolumenti obbligatori del personale;
- entro il 10 dicembre 2021 tutti i titoli, esclusi gli emolumenti accessori del personale e i pagamenti relativi agli interventi comunitari;

- entro il 10 dicembre 2021 i titoli concernenti gli emolumenti accessori del personale;
- entro il 14 dicembre 2021 i mandati di pagamento relativi ai sottoconti di tesoreria ex T.U.R. eliminati ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 8/2018;
- entro il 17 dicembre 2021 i titoli concernenti i pagamenti relativi agli interventi comunitari

**Termine di ricezione dei titoli per il Servizio Tesoro trasmessi dalle Ragionerie:**

- entro il 7 dicembre 2021 i titoli relativi agli emolumenti obbligatori del personale;
- entro il 22 dicembre 2021 tutti i titoli esclusi quelli relativi agli interventi comunitari;
- entro il 16 dicembre 2021 i mandati in conto sospeso;
- entro il 17 dicembre 2021 i mandati di pagamento relativi ai sottoconti di tesoreria ex T.U.R. eliminati ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 8/2018;
- entro il 23 dicembre 2021 i titoli relativi agli interventi comunitari.

**Termine di ricezione dei titoli per l'Istituto Cassiere trasmessi dal Servizio Tesoro:**

- entro il 10 dicembre 2021 i titoli relativi agli emolumenti obbligatori del personale;
- entro il 23 dicembre 2021 tutti i titoli esclusi quelli relativi agli interventi comunitari;
- entro il 23 dicembre 2021 i mandati di pagamento relativi ai sottoconti di tesoreria ex T.U.R. eliminati ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 8/2018, esclusi quelli relativi alla spesa comunitaria;
- entro il 28 dicembre 2021 per i titoli relativi agli interventi comunitari.

A tal proposito si raccomanda di consultare la Circolare n. 2 del 21 gennaio 2019 riguardante la modifica della procedura relativa ai depositi provvisori provenienti dai pagamenti non andati a buon fine e la Circolare n. 11 del 25 maggio 2018 riguardante “l'abrogazione della Tesoreria Unica Regionale (T.U.R.)”.

In deroga ai termini sopra indicati è consentito, non oltre il 1 marzo 2022, l'invio dei titoli speciali (cosiddetti mandati verdi) relativi a contabilizzazioni che non generano movimentazione di cassa, da estinguersi mediante semplice registrazione delle scritture.

Nell'evidenziare che tale deroga è di carattere eccezionale, le Amministrazioni sono invitate a contabilizzare, comunque, i titoli in argomento con la massima sollecitudine.

Solo per il Dipartimento Finanze e Credito il termine di invio dei suddetti titoli è fissato al giorno 7 marzo 2022.

Entro e non oltre il 14 gennaio 2022 l'Istituto Cassiere compilerà due note riassuntive dei pagamenti, una per la competenza e una per i residui, eseguiti a tutto il 31 dicembre 2021.

## Estinzione dei titoli di spesa

L'Istituto Cassiere, alla data di chiusura dell'esercizio, dovrà estinguere tutti i titoli di spesa, sia individuali che collettivi, rimasti in tutto o in parte impagati.

Nel caso in cui la modalità di pagamento risulti "QUIETANZA DIRETTA", l'Istituto Cassiere provvederà alla relativa estinzione mediante commutazione in assegni circolari non trasferibili. In caso di cessione di credito, i relativi titoli vanno commutati a favore dei cessionari, mentre nel caso di mandati collettivi riscuotibili mediante delega, l'assegno circolare dovrà essere intestato al delegato.

La predetta modalità di estinzione sarà applicata anche se non espressamente indicata sui titoli di spesa.

L'Istituto Cassiere, entro giorno 14 gennaio 2022, dovrà trasmettere alle competenti Amministrazioni regionali ed alla Ragioneria Generale della Regione, l'elenco dei mandati estinti con la modalità sopra indicata, specificando per ciascun titolo gli estremi dell'assegno circolare emesso.

Qualora dal mandato o dall'avviso di pagamento non risulti l'indirizzo del creditore, l'Istituto Cassiere trasmetterà con urgenza alla competente Amministrazione regionale l'elenco, in duplice esemplare, degli assegni circolari non spediti per difetto d'indirizzo.

Le Amministrazioni centrali della Regione annoteranno sul duplo dell'elenco ricevuto gli indirizzi dei creditori e lo restituiranno firmato all'Istituto Cassiere, il quale provvederà alla spedizione degli assegni emessi nei modi anzidetti.

## Anticipazione di cassa per le gestioni economiche.

Si ricorda che con il Decreto n. 32 del 03/06/2021 l'Assessore regionale per l'Economia ha approvato il "*disciplinare per la gestione della liquidità e della cassa dei Dipartimenti regionali*".

Di conseguenza questa Ragioneria Generale ha diramato le pertinenti istruzioni operative con la circolare n. 7 del 10/06/2021.

Al riguardo, in sede di chiusura dell'esercizio finanziario 2021 si ritiene opportuno ribadire la necessità che ciascun cassiere chiuda la propria gestione economale dell'esercizio riversando in entrata ogni saldo liquido residuo prima della fine dell'anno e presentando la rendicontazione della propria gestione nei termini stabiliti dal disciplinare e dalla circolare citati.

I Dipartimenti da cui dipendono i cassieri e le competenti Ragionerie centrali vigileranno, secondo le rispettive competenze, sull'esatta osservazione degli adempimenti qui richiamati.

Pare opportuno richiamare, inoltre, le disposizioni del punto 6.4 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n.118 del 23/06/2011 e s.m.i.

## PARTE TERZA – PATRIMONIO

### *Contabilità beni mobili*

Le variazioni riguardanti i beni mobili regionali dovranno essere contabilizzate nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002, che ha introdotto il nuovo regolamento concernente “Le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato” e dovranno, altresì, tenere conto delle precedenti circolari di questo Assessorato, tra le quali si segnalano:

- circolare n. 7 del 14/07/2004 “Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri ....”;
- circolare n. 17 del 19/12/2007 “Scritture contabili tenute dai consegnatari per i beni mobili di proprietà della Regione: nuova modulistica e procedura informatizzata”;
- circolare n. 8 del 12/04/2010 “Contabilità dei beni mobili – alcuni aspetti particolari”;
- circolare n. 18 del 14/11/2014 “Contabilità dei beni mobili – regolarizzazione anomalie riscontrate negli anni pregressi”;
- circolare n. 20 del 9/08/2016 “Contabilità dei beni mobili – regolarizzazione anomalie”.
- Circolare n. 4 del 22/01/2019 “Nuovo inventario ex D. Lgs. n. 118/2011 All. 4/3 – Stato Patrimoniale della Regione Siciliana. Linee di indirizzo per la ricognizione straordinaria dei beni mobili”.
- Nota/circolare n. 49341 del 25 maggio 2021 con cui questa Ragioneria Generale ha fornito ulteriori istruzioni per la ricognizione straordinaria dei beni mobili della Regione Siciliana, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

#### 1) - Contabilità modelli 98 C.G. “Prospetto delle Variazioni”

Il prospetto delle variazioni annuali (variazioni avvenute nell'esercizio 2021) dei beni mobili (Mod. 98 C.G.) deve essere prodotto dai consegnatari in triplice copia ed una sola di queste deve essere corredata dei buoni di carico e scarico (Mod. 130 P.G.S.) con la relativa documentazione. Tutti gli esemplari del Mod. 98 C.G. dovranno essere validati dal dirigente responsabile degli acquisti o dal titolare dell'ufficio periferico e trasmessi alla competente Ragioneria centrale.

La procedura informatizzata GE.CO.R.S. consente ai consegnatari di produrre la stampa dei Mod. 98 C.G. e i buoni di carico e scarico Mod.130 P.G.S., relativamente alle variazioni nella consistenza di beni mobili avvenute nel corso dell'esercizio 2021, dopo le operazioni finali di ammortamento, quali ultime operazioni dell'anno.

I Mod. 98 C.G. dovranno contenere i seguenti dati:

- le consistenze iniziali al 1° gennaio 2021;
- gli aumenti per nuovi acquisti dell'esercizio 2021, con specificazione dei relativi capitoli di spesa (competenza, se impegnato nell'esercizio, residui, se impegnato in esercizi precedenti);
- gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici;

- gli aumenti per sopravvenienze e rettificazioni contabili e di valore (inclusi i beni acquistati negli anni precedenti, non contabilizzati a suo tempo e non più presenti fra i residui);
- le diminuzioni per vendite effettuate nell'esercizio, con specificazione dei relativi capitoli d'entrata (competenza, se accertato nell'esercizio, residui, se accertato in esercizi precedenti);
- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici;
- le diminuzioni per dismissioni, rettifiche contabili e di valore e consumi;
- le diminuzioni per svalutazione, anche a seguito di ammortamento annuale;
- le consistenze finali al 31 dicembre 2021.

In particolare, nel prospetto delle variazioni dei beni mobili, i consegnatari, per una più esatta rilevazione della concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, prevista dall'art. 36 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno assicurarsi, per i beni acquistati o venduti, assunti in consistenza o dismessi nell'esercizio, che i dati finanziari riportino l'indicazione dei capitoli sui quali gravano gli impegni di spesa o gli accertamenti d'entrata.

Si ricorda che i beni mobili sono in atto suddivisi per “categorie”, utilizzando il codice “SEC 95” previsto dal D.Lgs. n. 279/1997 per le esigenze di rendicontazione.

**2) Rendiconti annuali del materiale di facile consumo (Mod. 2 bis M.F.C.R.S.) e dei beni durevoli (Mod. 1 B.D.R.S.) aventi valore non superiore a cinquecento euro.**

Per completezza si richiamano gli adempimenti previsti dall'articolo 22 del regolamento di cui al D.P.R. n. 254/2002 ed i chiarimenti forniti con la circolare n. 8 del 12/4/2010 di questo Dipartimento, dove tra l'altro si specifica che, alla fine di ogni esercizio, il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi è tenuto a presentare al titolare del centro di responsabilità e all'ufficio riscontrante competente il rendiconto annuale del materiale di facile consumo.

Secondo quanto già chiarito con la circolare n. 43/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si rammenta che detto adempimento va assolto anche per la contabilità dei cosiddetti beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro (IVA compresa).

Analogamente alle contabilità di chiusura dei beni mobili inventariati, occorre presentare alla competente Ragioneria centrale i seguenti modelli:

- Mod. 1 - B.D.R.S. – Registro beni durevoli;
- Mod. 2 - bis M.F.C.R.S. – Riepilogo del materiale di facile consumo.

Tali registri saranno prodotti in automatico, con la chiusura dell'esercizio finanziario, dall'applicativo web GE.CO.R.S..

Le Ragionerie centrali dovranno eseguire tempestivamente i necessari riscontri anche sui dati esposti nei predetti modelli, sebbene essi non confluiscano nelle risultanze della contabilità patrimoniale.

In sintesi, i modelli da trasmettere alle Ragionerie centrali, entro il 11 febbraio 2022, sono i seguenti:

- Modello 98 C.G. "PROSPETTO DELLE VARIAZIONI" (3 copie per ciascuna categoria);
- Modello 1 B.D.R.S. "REGISTRO BENI DUREVOLI" (1 copia);
- Modello 2 bis M.F.C.R.S. "RIEPILOGO DEL MATERIALE DI FACILE CONSUMO (1 copia").

I consegnatari, inoltre troveranno la consueta assistenza nel Centro supporto all'utenza (CSU) al numero 091/7077777.

Il corretto aggiornamento e la corretta registrazione contabile di tutte le operazioni che fanno capo al consegnatario risulta ancora più rilevante a seguito dell'entrata in vigore della riforma dell'Armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con particolare riferimento alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale, rispetto alla quale gli inventari costituiscono presupposto indispensabile.

### Contabilità dei beni immobili

In ordine alle contabilità dei beni immobili patrimoniali, il Dipartimento Finanze e Credito, nonché il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale faranno pervenire alle rispettive Ragionerie centrali, entro l' 11 febbraio 2022, i dati contabili della consistenza al 31 dicembre 2021 dei beni immobili della Regione e dell'ex Azienda delle Foreste Demaniali, distinti per categorie, desunti dall'inventario di cui al comma 1 dell'art. 27 della L.R. n. 9/2015 o dalle banche dati esistenti.

### Contabilità dei beni considerati immobili agli effetti Inventariali

Per quanto attiene la contabilizzazione, in sede consuntiva, delle variazioni avvenute durante l'esercizio 2021 nella consistenza dei beni considerati "immobili" agli effetti inventariali, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23-5-1924 n. 827), tutti gli Uffici interessati (Gallerie Regionali - Musei - Biblioteche - Soprintendenze) avranno cura di far pervenire alla Ragioneria Centrale Beni Culturali ed Identità Siciliana i prospetti di variazione inventariale, in triplice copia, debitamente compilati, entro l' 11 febbraio 2022.

Tali beni, a seguito della classificazione introdotta con il sopracitato decreto interministeriale n. 254/2002, dovranno essere suddivisi nelle seguenti poste:

- Beni storico- artistici, che includono:
  - Dipinto [olio su tela, su tavola; tempera su tela, su tavola, su carta; acquerello su carta]
  - Scultura [in pietra, legno, metallo o altro]
  - Rilievo (basso e alto) [in pietra, legno, metallo o altro]
  - Statua e busto [in pietra, legno, metallo o altro]
  - Mosaico [indicare la materia]
  - Arredi [mobili (indicare il tipo), orologio, lampada e lampadario, suppellettile in

ceramica, porcellana o vetro-cristallo]

- Arma armatura
  - Stampa o disegno
  - Arazzo
  - Manufatto in cuoio
  - Moneta o medaglia
  - Glittica e oreficeria
  - Strumenti musicali
- Beni archeologici, paleontologici, demo-ethno-antropologici, che includono:
    - Materiali paleontologici
    - Materiali antropologici
    - Materiali litici (preistorici)
    - Materiali ceramici (preistorici)
    - Bronzi
    - Ceramica dipinta e comune
    - Terracotte architettoniche e terracotta
    - Statue
    - Frammenti marmorei
    - Sculture statuarie
    - Sarcofagi-rilievi
    - Intonaci e dipinti
    - Numismatica
    - Armi e strumenti
    - Oreficeria e glittica
    - Navi
- Beni librari che includono:
    - Manoscritti
    - Incunaboli
    - Stampe
    - Libri
- Beni archivistici, classificati in relazione al supporto:
    - Pergamene
    - Documenti cartacei
    - Mappe, piante e disegni
    - Legature
    - Sigilli e tipari
    - Monete
    - Documenti su supporto non convenzionale (fotografie e microfilm, nastri magnetici, documenti su supporto informatico, ecc.).
- Opere di restauro.

Ciò premesso, si precisa che, per la contabilizzazione dei beni in questione, gli Uffici

interessati sono tenuti a compilare il consueto prospetto riassuntivo delle variazioni (modello 88) in ossequio alla vigente normativa, e, in attesa della loro riformulazione, avranno cura di allegare a tali modelli, un prospetto, in triplice copia, dal quale si evincono le “nuove” poste patrimoniali in base al decreto citato.

Tali prospetti devono essere corredati di ogni notizia utile e più precisamente devono rappresentare la consistenza all'inizio dell'esercizio, le variazioni avvenute per effetto della gestione del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, la consistenza al 31 dicembre 2021, distinta nelle voci di cui alla classificazione SEC '95.

Come già detto per i beni mobili, anche per i beni immobili propriamente detti e per i beni considerati “immobili” agli effetti inventariali la corretta inventariazione è necessaria al fine di garantire la regolare tenuta delle scritture contabili anche con riferimento alla contabilità economico patrimoniale.

#### **Immobilizzazioni Finanziarie - Contabilità delle partecipazioni**

Ai fini della contabilità patrimoniale, il Servizio Partecipazioni della Ragioneria Generale della Regione e l'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni predispongono i riepiloghi contabili delle singole partecipazioni regionali detenute al 31 dicembre 2021, opportunamente corredati delle informazioni utili per un'esauriente esposizione dei dati; detti riepiloghi dovranno essere inoltrati, entro il 11 febbraio 2022, alla Ragioneria Centrale dell'Economia, che dovrà trasmetterli al Servizio Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della Spesa dell'Amministrazione regionale (di seguito nella presente “Servizio variazioni di Bilancio e Rendiconto Generale”), entro e non oltre il 15 febbraio 2022.

Ai fini della valutazione delle partecipazioni, si ricorda che in sede di giudizio di parificazione dei Rendiconti degli esercizi precedenti la Corte dei Conti ha sottolineato l'opportuna applicazione del Principio contabile OIC n.17 per la corretta contabilizzazione delle variazioni di valore delle partecipazioni regionali tra inizio e fine esercizio. Pertanto si chiede di comunicare puntualmente, insieme ai valori di inizio e fine anno di ciascuna partecipazione, con le corrispondenti variazioni occorse, anche la particolare fattispecie ricorrente per ciascuna società, tra quelle contemplate nel predetto principio OIC n. 17, cui si rimanda per gli specifici contenuti.

Per quanto attiene alla partecipazione della Regione ai Fondi di dotazione degli enti, le Amministrazioni regionali che esercitano la vigilanza amministrativa e l'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni (per gli enti in liquidazione) dovranno tenere conto di quanto disposto dalla lettera b) del punto 6.1.3 *“Immobilizzazioni finanziarie”* dell'allegato 4/3 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; sono previsti, infatti, anche per le partecipazioni non azionarie criteri di iscrizione e valutazione analoghi a quelli valevoli per le società. Sulla base dei predetti criteri, le competenti Amministrazioni dovranno comunicare alla Ragioneria centrale competente e al Servizio 2 di questa ragioneria Generale le variazioni intervenute durante l'esercizio 2021.

Si ricorda che il competente Servizio Partecipazioni dovrà fornire entro il 25 febbraio 2022 l'esatta quantificazione del “Fondo perdite Società Partecipate” secondo le disposizioni dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016. Pare utile richiamare allo scopo anche il punto 4.22 dell'allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

## Immobilizzazioni Finanziarie - Contabilità dei crediti

Ai fini della contabilità patrimoniale, le Amministrazioni, ciascuna per la parte di propria competenza, avranno cura di inoltrare, entro l' 11 febbraio 2022, alle competenti Ragionerie Centrali, che a loro volta dovranno inoltrare al Servizio variazioni di Bilancio e Rendiconto Generale entro e non oltre il 15 febbraio 2022, appositi prospetti dai quali risultino, distintamente per ogni fondo regionale a gestione separata, ovvero gestione fuori bilancio autorizzato da leggi, istituiti presso enti e società, i seguenti dati:

- consistenza dei singoli fondi al 31/12/2020, indicandone, altresì, la concordanza con il valore iscritto nel bilancio dell'ente che gestisce i fondi;
- variazioni intervenute durante l'esercizio 2021 e le cause delle variazioni stesse;
- consistenza dei singoli fondi al 31/12/2021.

Si ricorda che l'art. 11, c. 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede che le contabilità delle gestioni fuori bilancio, qualificate tra gli altri organismi strumentali ex art. 1, c. 2, lett. b), devono anche essere incluse nel Rendiconto consolidato della Regione, da approvarsi entro il 30/04/2021 unitamente al Rendiconto generale della Regione.

In relazione a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che dispone l'approvazione, da parte della Giunta Regionale, del Rendiconto generale, entro il 30 aprile dell'anno successivo, e in considerazione che già nella prima metà di Gennaio 2022 avranno inizio le operazioni inerenti il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., si sottolinea la necessità del puntuale rispetto dei termini previsti con la presente circolare, che, per quanto sopra detto, sono improrogabili.

Le Amministrazioni e gli Uffici in indirizzo, ciascuno per le rispettive competenze, sono invitati a dare la più ampia diffusione delle presenti istruzioni.

La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 02  
(Luciano Calandra)

I FUNZIONARI DIRETTIVI

R. Piazza - D. Marino

